

Prot. N. ACIU.2014.637

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 2 ottobre 2014

AREA COORDINAMENTO

Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **A.R.C.E.A.**
Via E Molè
88100 CATANZARO
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA

Al Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA

Ai Consorzi di Difesa
Loro sedi

E p.c. **Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dipartimento delle politiche europee ed
internazionali dello sviluppo rurale
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 Bari

A SIN S.p.A.
Via Salandra 13
00187 ROMA

OGGETTO: Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni - modificazioni ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013 ed alla circolare prot. n. ACIU.2014.58 del 31 gennaio 2014

1. La circolare AGEA prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013, in materia di scadenza del termine per il rimborso da parte dei produttori ai Consorzi di difesa del pagamento dei premi da questi effettuati in relazione alle polizze assicurative finanziate ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, ha prorogato al 30 settembre, dalla campagna 2012, la scadenza di detto termine.

Al riguardo, sono pervenute richieste di deroga al rispetto di detto termine per i soli produttori che, per approfondimenti istruttori da parte degli Organismi pagatori, non hanno ricevuto l'aiuto della misura assicurazione di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 entro il 30 giugno 2014.

A seguito di approfondimenti eseguiti con gli Organismi pagatori in sede di riunione tecnica del 30 settembre 2014, si comunica che i produttori che, per la campagna 2013, a causa di un prolungamento dell'attività istruttoria da parte degli Organismi pagatori non abbiano ricevuto l'aiuto di cui alla misura art. 68 assicurazione entro il 30 giugno 2014 e che alla data del 30 settembre 2014 non abbiano rimborsato al Consorzio di difesa cui aderiscono il premio da quest'ultimo anticipato, possono eseguire detto rimborso nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del pagamento per l'aiuto in questione.

Al riguardo, si invitano gli Organismi pagatori a comunicare al produttore interessato ed al Consorzio di difesa cui aderisce l'avvenuto pagamento ai fini del rispetto della scadenza di cui sopra che dovrà essere successivamente oggetto di controllo da parte degli Organismi pagatori.

2. La circolare AGEA prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013, così come modificata ed integrata dalla circolare prot. n. ACIU.2014.58 del 31 gennaio 2014 disciplina, tra l'altro, i controlli amministrativi ed oggettivi relativi alle verifiche delle rese medie unitarie.

A seguito dell'applicazione della disciplina delle rese nella campagna 2013 e degli approfondimenti eseguiti con gli Organismi pagatori e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la citata circolare AGEA prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013 è così modificata:

paragrafo **2.3. Verifica delle rese medie unitarie**, sia per la parte concernente i **Controlli amministrativi** sia per i **Controlli oggettivi**:

anche per la campagna 2014, così come già previsto per la campagna 2013, per la sola misura art. 68 assicurazione, qualora emerga che la resa unitaria riportata nella polizza sia maggiore della resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale presente a sistema e non sia presente l'apposita dichiarazione, si procederà al ricalcolo della spesa ammessa OP sulla base della resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale.

Sono conseguentemente abrogate le disposizioni incompatibili con la modifica di cui sopra.

Inoltre, con riferimento al termine "riproporzionamento" utilizzato nelle citate circolari AGEA prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013 e prot. n. ACIU.2014.58 del 31 gennaio 2014, si precisa che lo stesso deve essere inteso nel senso di ricalcolo della spesa ammessa da parte degli Organismi

pagatori da eseguirsi secondo la procedura di calcolo indicata nelle suddette circolari in tutti quei casi in cui vi siano anomalie di resa o superfici.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(F. Martinelli)